

22 MAR. 2014

Csm Roma 21/03/2014
 Protocollo P 5231/2014

N° 9/2014 Reg. Circolari

M. RE



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
 nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

6520 15/03/2014	
PROCE... ..	
N. 1650-E, 22 MAR. 2014	
CS	ROU
STAMPANTE... ..	
...	

Al Dipartimento
 dell'Organizzazione Giudiziaria
 del Ministero della Giustizia
 Direzione Generale dei Magistrati
 ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
 presso la Corte di Cassazione
 ROMA

Ill.mo sig. Procuratore
 Nazionale Antimafia
 ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
 della Repubblica presso le
 Corti di Appello
 LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
 della Repubblica presso i
 Tribunali
 LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
 della Repubblica presso i
 Tribunali per i Minorenni
 LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 24 MAR. 2014
 Il Procuratore Generale
 Entore Angioni

Oggetto: Pratica num. 336/VV/2011. Risoluzione in materia di applicazioni ai sensi degli artt. 110 ordinamento giudiziario artt. 105 e 106 Codice Antimafia.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 marzo 2014, ha adottato la seguente delibera:

“1. Premessa

Con delibera del 21 luglio 2011, il Consiglio Superiore della Magistratura ha **approvato** la circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, tali istituti mantengono un profilo di disciplina comune, già a livello primario, sia per gli uffici giudicanti che per quelli requirenti, pur dopo la

M.G.

Com Roma 21/03/2014
Protocollo P 5231/2014

TR

M. RE

profonda divaricazione della disciplina concernente l'organizzazione di questi ultimi, ai quali non è più applicabile il "sistema tabellare", per effetto dell'abrogazione della disposizione dell'art. 7 ter O.G.), Le norme applicabili, dunque, sia per gli uffici giudicanti che per i requirenti sono quella dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario e quelle dei capi V e VI della circolare.

Una disciplina specifica vige, invece, per l'applicazione dei magistrati del pubblico ministero alle direzioni distrettuali antimafia, sia di legge, artt. 105 e 106 D. Lgs 159/2011, sia di circolare, capo VI.

In ogni caso l'importanza di tali istituti risiede nella finalità di sopperire alla difficoltà organizzativa *temporanea* di un ufficio cagionata da molteplici situazioni contingenti, quali le vacanze di organico; impedimenti di magistrati titolar dei procedimenti, le incompatibilità di tipo funzionale e altre.

Nella circolare sono stata disciplinate le applicazioni endodistrettuali e quelle extradistrettuali e all'interno di ciascuna di esse è stata prevista la particolare ipotesi della c.d. applicazione *ad processum*, vale a dire di quella applicazione *all'ufficio limitata alla trattazione di uno o più specifici procedimenti*.

L'osservazione dei provvedimenti emessi dai Dirigenti degli uffici a cui spetta il provvedimento o la richiesta di applicazione, in particolare di quelli dei Procuratori Generali, ha fatto sorgere alcune questioni interpretative in particolare in tema di applicazioni c.d. *ad processum* agli uffici requirenti e di applicazione alle Direzioni Distrettuali Antimafia. Si è pertanto ritenuta opportuna l'adozione di una risoluzione che definisca in modo più preciso la disciplina vigente.

In linea generale va innanzitutto richiamato il principio che l'applicazione di un magistrato ad ufficio diverso da quello a cui appartiene può avvenire solo nei limiti fissati dalla norma di legge, trattandosi in ogni caso di una eccezione alla inamovibilità e, per i giudicanti, al principio di precostituzione del giudice.

Inoltre, va precisato che non è possibile l'applicazione per i magistrati e gli uffici di legittimità, riferendosi le norme di legge, e quelle della circolare, solo agli uffici di merito.

2. La disciplina di legge e la c.d applicazione ad processum.

L'applicazione, che consiste nella destinazione per un periodo limitato di tempo di un magistrato ad un ufficio diverso da quello a cui appartiene è disciplinata dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario che così recita:

"L'applicazione non può superare la durata di un anno.

Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti".

Le ipotesi considerate dalla norma citata sono le seguenti:

- a) applicazione all'ufficio con termine di durata massima di un anno, prorogabile di un altro anno;
- b) in casi di eccezionale rilevanza e solo per la trattazione di procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. è possibile un'ulteriore proroga di un altro anno;
- c) alla scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale è possibile la proroga limitatamente alla trattazione di dibattimenti in corso nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

M.G.

Es Roma 21/03/2014
Protocollo P 5231/2014

TR

M. RE

La proroga dell'applicazione oltre i due anni è possibile, dunque, solo in relazione ai procedimenti che abbiano ad oggetto quegli specifici delitti. Inoltre, nel solo caso eccezionale del dibattimento in corso in procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., è prevista la proroga nelle funzioni, oltre il termine all'applicazione, privilegiandosi in tal caso la finalità di favorire la definizione del giudizio.

In tutti gli altri casi non è consentita dalla norma di legge la proroga oltre il termine massimo di due anni.

Ne consegue che i dirigenti degli uffici giudiziari interessati da applicazioni c.d. ad *processum* dovranno predisporre le idonee misure organizzative affinché il processo si concluda nel termine massimo dell'applicazione. Ciò appare coerente con l'ulteriore previsione di cui al comma 7 dell'art. 110 O.G. secondo cui, se le esigenze di servizio che hanno dato luogo all'applicazione sono determinate dalla pendenza nell'ufficio *ad quem* di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. I paragrafi 30 e 40 della circolare.

L'ipotesi particolare prevista dal comma 5 dell'art. 110 O.G., viene definita *applicazione ad processum* e sulla scorta di tale previsione di legge il Consiglio ha disciplinato l'ipotesi particolare dell'applicazione del magistrato trasferito ad altra sede, di cui si dice più oltre al paragrafo 3.

Va osservato fin d'ora che in tale ultimo caso la proroga nelle funzioni esercitate nell'ufficio di applicazione non sembra richiedere il consenso del magistrato interessato, rispondendo all'esclusivo interesse dell'amministrazione.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha disciplinato nella circolare la possibilità dell'applicazione limitata alla trattazione di specifici procedimenti, come si è detto prevista dal quinto comma dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, all'ipotesi del trasferimento del magistrato ad altro ufficio, sia esso ricompreso nel medesimo distretto (par. 30¹) sia esso situato in distretto diverso (par. 40²), con lo scopo di garantire la definizione dei processi già incardinati nella sede di provenienza innanzi al magistrato poi trasferito ad altro ufficio. Anche questa ipotesi di applicazione è comunque limitata ai termini di durata previsti in via generale.

¹ 30. Applicazioni in esito a trasferimento in altro ufficio

30.1 - È possibile - anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 25 - il ricorso all'applicazione endodistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di un processo già incardinato.

30.2 - La richiesta nominativa di applicazione deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possieda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

30.3 - La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

² 40. - Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto

40.1 - È possibile - anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 34 - il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato.

40.2 - La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possieda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

40.3 - La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

M.G.

<i>Com</i>	Roma	21/03/2014
	Protocollo	P 5231/2014

TR

M. RE

In considerazione della particolarità di tali applicazioni, i paragrafi 30 e 40 della circolare esplicitamente prevedono che si possa prescindere dalle prescrizioni dei paragrafi 25 e 34 riguardanti i criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione, il divieto di applicazione per direttivi e semidirettivi e la procedura da seguire. Così come si può ritenere che non operi il divieto di cui all'art. 110, comma 6, O.G., secondo cui non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato, come del resto espressamente previsto dal par. 66.1 della circolare tabelle³. Né il divieto – dettato dalla prima parte del comma 5 dell'art. 110 O.G. - di disporre una ulteriore applicazione del medesimo magistrato se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente (sbarramento introdotto solo per le applicazioni a tempo pieno, in quanto la relativa previsione normativa precede l'ultima parte del comma 5 dell'art. 110), sicché può farsi luogo all'applicazione *ad processum* anche nelle ipotesi in cui il magistrato, nei due anni precedenti al trasferimento, sia stato applicato ex art. 110 O.G.

Non si deve invece prescindere dalla verifica dell'esistenza dei presupposti dell'applicazione definiti dai paragrafi 22 e 33 in particolare delle esigenze imprescindibili dell'ufficio di destinazione non altrimenti fronteggiabili. Così come non si può derogare ai paragrafi 28 e 37 in tema di durata.

4. -Applicazioni *ad processum* alle funzioni requirenti

La c.d. applicazione *ad processum* e il favore alla proroga della durata di essa, sia pure entro i limiti richiamati, fa riferimento per i magistrati giudicanti all'esigenza di far completare il processo allo stesso giudice che lo ha iniziato, in conformità al principio, peraltro non assoluto, di immutabilità del giudice stabilito dall'art. art. 525 c.p.p.. Tale principio non è applicabile ai magistrati del pubblico ministero, ufficio caratterizzato dalla impersonalità. Peraltro l'istituto dell'applicazione *ad processum* si ispira anche all'esigenza di funzionalità ed efficacia dell'attività giurisdizionale, che consiglia sia per il giudice che per il pubblico ministero di favorire la trattazione fino a conclusione di procedimenti complessi giunti alla fase processuale da parte dei magistrati che li hanno trattati in precedenza e siano stati trasferiti altrove. Ovviamente nel rispetto del limite di durata stabilito dalla legge e comparate le esigenze degli uffici interessati.

In precedenti, ripetute deliberazioni il Consiglio ha ritenuto in generale possibile l'utilizzazione della c.d. applicazione *ad processum*, prevista dall'art. 110 ordinamento giudiziario e dai paragrafi 30 e 40 della circolare, per i magistrati del pubblico ministero, anche nella fase delle indagini preliminari.

Una lettura più attenta delle norme convince però a rivedere tale orientamento e a limitare l'applicazione *ad processum* per i magistrati del pubblico ministero alla sola fase processuale, con esclusione della fase delle indagini preliminari.

Invero, l'art. 110, comma 5, ultima parte, ordinamento giudiziario, si riferisce ai magistrati, senza distinguere tra giudicanti e requirenti, che abbiano in corso "la celebrazione di uno o più dibattimenti".

I primi commi dei paragrafi 30 e 40 della circolare fanno riferimento al "processo già incardinato", laddove l'utilizzo del più ampio termine di "procedimento" di cui al terzo comma appare solo una variante stilistica⁴, come fatto palese dalla ripetizione dell'espressione "incardinato", che si adatta maggiormente al processo e non alla fase delle indagini preliminari.

Se ne può dedurre, dunque, da una parte che l'istituto sia previsto solo per le fase processuale e dall'altro che in relazione a tale fase, udienza preliminare e dibattimento, sia possibile estenderlo

³ Come già statuito con delibera plenaria del 5 ottobre 2011, a definizione della pratica num. 60/VV/2009.

⁴ Utilizzata anche dal legislatore, il quale, se in via generale al comma 5, terzo periodo, dell'art. 110 O.G. prevede che l'applicazione possa riguardare anche i magistrati di procura ed essere prorogata eccezionalmente anche per il terzo anno, per i "procedimenti" di cui all'art. 51, comma 3bis, c.p.p., limita la proroga delle funzioni in esito ad applicazione al "magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".

M.G.

<i>Es</i>	Roma	21/03/2014
	Protocollo	P 5231/2014

MR

M.RE

al magistrato requirentee che sia stato trasferito ad altra sede, sebbene si imponga un vaglio più accurato delle effettive esigenze dell'ufficio di destinazione, anche sotto il profilo dell'utilità per il processo di non dispersione del bagaglio di conoscenze accumulato dal magistrato⁵.

Appare altresì necessario raccomandare ai dirigenti degli uffici, in cui sono incardinati i processi da definire, di "affiancare", al magistrato applicato, uno o più colleghi dell'ufficio *ad quem* nella gestione del procedimento, in modo da limitare, stante la natura impersonale dell'ufficio, la durata dell'applicazione entro i limiti di tempo fisiologicamente necessari a garantire un adeguato passaggio di conoscenze relative alla pregressa attività di indagine e processuale.

5. Applicazioni dei magistrati del pubblico ministero alla Direzione distrettuale antimafia.

Tali applicazioni sono oggetto di una *disciplina speciale*, oggi dettata dagli artt. 105⁶ e 106⁷ del cd. "Codice antimafia" (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Si deve pertanto ritenere che l'applicazione alle direzioni distrettuali antimafia, sia nella fase delle indagini, sia nelle fasi processuali, sia nei procedimenti di prevenzione, sia possibile solo ai sensi di tali norme.

Possono essere applicati alla Dda i magistrati della Direzione nazionale antimafia, quelli della direzione distrettuale antimafia e quelli delle Procure ordinarie (questi ultimi solo con il loro consenso), e non i magistrati delle Procure Generali.

⁵ Nella delibera plenaria adottata in data si legge: "...l'esigenza di un due process of law, che trova applicazione nel principio accusatorio, cardine del modello processuale penale vigente, secondo il quale la formazione della prova avviene in dibattimento ed in contraddittorio tra le parti, quale migliore metodo per l'accertamento della verità, dovrebbe suggerire, anche nell'interesse della difesa, che la persona fisica del pubblico ministero in udienza coincida con quella del pubblico ministero che ha curato le indagini preliminari".

Tale opzione ermeneutica è fatta propria anche dalla circolare tabelle, la quale al par. 62.4 prevede che "nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72, ultimo comma, O.G. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo".

⁶Rubricato "Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari", dispone:

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonchè, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentito i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonchè al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

⁷Rubricato "Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione", dispone:

1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

M.G.

Com	Roma	21/03/2014
	Protocollo	P 5231/2014

MR

M. RE

Secondo tali norme spetta:

a) al Procuratore Nazionale Antimafia il potere di applicare temporaneamente alle Procure distrettuali, per la trattazione di singoli procedimenti aventi ad oggetto delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., uno o più magistrati appartenenti alla D.n.a. o ad altre D.d.a. ; inoltre, con il loro consenso, anche magistrati di altre Procure della Repubblica presso i Tribunali.⁸ possono essere applicati sia magistrati di uffici che non siano sede di D.D.A. sia magistrati di uffici distrettuali, purché non componenti della locale Direzione.

b) al Procuratore Generale presso la Corte di appello il potere di applicare magistrati appartenenti alle Procure del medesimo distretto.

Il provvedimento di applicazione deve essere trasmesso per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Non è previsto il parere del Consiglio giudiziario.

Lo stesso magistrato può essere applicato per la trattazione anche di più procedimenti contemporaneamente e presso diverse Direzioni distrettuali antimafia.

Essendovi tra le finalità dell'applicazione anche la necessità di soddisfare "specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali", essa può essere utilizzata sia rispetto ai procedimenti in fase di indagini, sia per quelli approdati alla fase del giudizio.

5.1. Durata dell'applicazione

In entrambe le ipotesi, l'applicazione non può superare la durata di un anno, prorogabile, in caso di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, per un periodo non superiore a un anno.

Il computo di tale termine, in base al normale criterio interpretativo (secondo il quale i termini sono stabiliti dalla legge, in ragione di giorni, mesi o anni, e il loro decorso non può essere frazionato), deve essere effettuato secondo il calendario comune, a nulla rilevando che l'applicazione, come è pur sempre possibile, venga disposta solo per alcuni giorni della settimana.

Occorre in questa sede precisare che nei provvedimenti di proroga dell'applicazione occorre sempre indicare la data di inizio della stessa, allo scopo di agevolare l'esercizio del potere di controllo spettante al Consiglio Superiore della Magistratura.

Secondo la disciplina ordinaria, un'ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente (art. 110, comma 5, O.G.). Gli artt. 105 e 106 del codice antimafia non hanno riprodotto questo divieto, sicché non è necessario alcun «intervallo» di tempo tra un'applicazione e l'altra, quando la successiva concerna la trattazione di diverso procedimento, anche nell'ambito del medesimo ufficio di destinazione.

5.2. Motivazione

Il provvedimento di applicazione deve essere motivato, secondo il dettato dell'art. 110 primo comma, con riferimento all'esistenza di *procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali*, ovvero all'esistenza di *protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali*. Nell'ipotesi di applicazione alla D.D.A. di magistrati delle Procure ordinarie la motivazione non può limitarsi, come spesso è dato di riscontrare, alla constatazione dell'avvenuta iniziale trattazione del procedimento da parte del magistrato da applicare, ma deve riferimento all'esistenza delle situazioni sopra richiamate considerate dalla legge.

Va chiarito che l'applicazione non riguarda i magistrati facenti parte della Procura distrettuale ma non della direzione distrettuale antimafia, ai quali l'assegnazione di procedimenti per delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. deve, se del caso, avvenire ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 159 del 2011 e dell'art. 8 della circolare sulle Dda.

⁸ Il provvedimento può essere adottato, stando alla lettera della norma, quando - alternativamente o cumulativamente - i procedimenti da trattare siano di particolare complessità o richiedano specifiche esperienze e competenze professionali oppure quando sussistano protratte vacanze di organico negli uffici di destinazione, inerzia nella conduzione delle indagini ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. Esso è sottratto del tutto ad ogni sindacato, nel merito, da parte del C.S.M., al quale il decreto va trasmesso "senza ritardo" per un controllo di legittimità di tipo formale, ossia di corrispondenza alle fattispecie previste dalla legge.

M. G.

<i>Es</i>	Roma	21/03/2014
	Protocollo	P 5231/2014

MR

M. RE

6. Possibilità di applicazione ad processum nei procedimenti per delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. ai sensi degli artt. 30 e 40 della circolare, di magistrati già addetti alla Dda e trasferiti ad altra sede

La ritenuta specialità della disciplina delle applicazioni alla Direzione distrettuale antimafia, non sembra escludere la applicabilità della disciplina di carattere generale dettata dalla circolare in tema di c.d. applicazioni ad processum. Non sembrano esservi siano ragioni per escludere l'applicazione del magistrato del pubblico ministero addetto alla D.D.A. e trasferito successivamente ad altra sede, tutte le volte che ciò risulti necessario per la definizione di un processo già incardinato ed al fine di garantire l'apporto delle conoscenze accumulate nella precedente attività. Nel rispetto ovviamente della disciplina dettata dagli artt. 30 e 40 della circolare, più sopra richiamata.

7. La designazione a dibattimento prevista dall'art. 51, comma 3-ter

Diverso dall'applicazione, anche se analogo ad essa ma soggetto a disciplina diversa, è l'istituto della designazione al dibattimento di magistrati non facenti parte della direzione distrettuale antimafia previsto dall'art. 51 comma 3 ter c.p.p. Dispone tale norma che nei procedimenti per i reati previsti dal comma 3-bis (analogo previsione è prevista dai commi 3-quater e 3-quinquies per reati di terrorismo e per altri reati attribuiti alla competenza della Procura distrettuale), se ne fa richiesta il Procuratore distrettuale, il Procuratore Generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento da celebrare presso uno dei Tribunali del distretto siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente (da scegliere nell'ambito della corrispondente Procura).

Queste ipotesi solo in senso lato possono essere ricondotte nel *genus* delle applicazioni, dal momento che l'intermediazione del potere di disposizione del Procuratore Generale presso la corte di appello si giustifica solo in funzione dell'occasionale trasferimento di attribuzioni che sarebbero proprie dell'ufficio di Procura distrettuale, non venendo in rilievo l'espletamento di funzioni in uffici diversi da quello presso il quale il magistrato designato svolge ordinariamente la sua attività. L'esercizio di tale potere dovrà essere sorretto dalla esplicitazione dei giustificati motivi previsti dalla legge, avendo cura di evitare una "deresponsabilizzazione" dei magistrati addetti alla D.D.A. rispetto alla fase dibattimentale del procedimento.

Anche in tal caso va chiarito che tale designazione non riguarda i magistrati facenti parte della Procura distrettuale ma non della direzione distrettuale antimafia, la designazione dei quali al dibattimento nei procedimenti per delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. deve, se del caso, avvenire ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 159 del 2011 e dell'art. 8 della circolare sulle Dda.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'approvazione delle sopra indicate direttive in materia di applicazioni."

per IL SEGRETARIO GENERALE
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Marco Dall'Olio)

Marco Dall'Olio